

Comune di OLCENENGO

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I	35	Rimozione del ghiaccio
	NORME GENERALI	36	Dell'annaffiamento
1	Oggetto del regolamento		CAPO V
2	Scopi del regolamento		DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
3	Ambito di applicazione	37	Fonti normative
4	Incaricati della vigilanza	38	Trasporto di strumenti da taglio
5	Agenti giurati di società private	39	Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
6	Operazioni di polizia giudiziaria		CAPO VI
7	Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento		DEI DIVIETI DI PASSAGGIO
	CAPO II		DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE
	DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO	40	Divieti di passaggio
8	Degli esercizi di vendita al pubblico	41	Transito delle carovane di nomadi
9	Obbligo di vendita	42	Sosta dei nomadi e roulotte
10	Pesatura della merce	43	Circolazione e sosta delle auto-caravan
11	Vendita del pane	44	Delle fiere e dei mercati
12	Pubblicità dei prezzi		CAPO VII
13	Esalazioni di merci		DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI
14	Requisiti dei locali di vendita		ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI
15	Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali	45	Divieto di tenere animali
	CAPO III	46	Animali pericolosi
	DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO	47	Della tenuta dei cani
16	Disposizioni di carattere generale	48	Della tenuta dei gatti
17	Portici - Cortili - Scale		CAPO VIII
18	Divieto di abbandono dei rifiuti		DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
19	Espurgo dei pozzi neri		PREVENZIONE INCENDI
20	Altri divieti	49	Definizione
21	Materiali di risulta – Beni durevoli	50	Autorizzazione
22	Conservazione degli edifici	51	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od scomode
23	Delle canne fumarie	52	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
24	Divieto di imbrattare edifici ed impianti	53	Locali di pubblico spettacolo
25	Ornamenti esterni dei fabbricati	54	Suono delle campane
26	Dei viali e dei giardini	55	Prevenzione incendi - Materiali esplodenti e infiammabili
27	Vasche e fontane		CAPO IX
28	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse		DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL
29	Depositi in proprietà privata		SUOLO PUBBLICO
30	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	56	Inquinamento atmosferico e delle acque
31	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	57	Occupazione di suolo pubblico
32	Altri divieti	58	Modalità per il carico e lo scarico delle merci
	CAPO IV	59	Scarico di rottami e detriti
	DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE	60	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
	E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO		
33	Sgombero delle immondizie		
34	Sgombero della neve		

61	Installazione di tende solari		
62	Installazione di vetrine		
63	Commercio su aree pubbliche		
64	Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche		
65	Installazione di chioschi ed edicole		
66	Divieto di giochi sul suolo pubblico		
67	Collocamento di condutture		
	CAPO X		
	MANIFESTAZIONI CON CORTEI		
68	Cortei funebri		
69	Processioni e manifestazioni		
	CAPO XI		
	NORME FINALI E SANZIONI		
70	Tutela dei dati personali		
71	Norme abrogate		
72	Pubblicità del regolamento		
73	Casi non previsti dal presente regolamento		
74	Rinvio dinamico		
75	Vigilanza – sanzioni		
76	Sequestro e custodia di cose		
77	Sospensione della licenza		
78	Entrata in vigore		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia dei centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22.09.1988, n. 447.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Art. 7- Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al seguente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie al pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 8 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - e) la vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Art. 6 e 12).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 9 - Obbligo di vendita.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.

3. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

4. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 10 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242, e loro successive modificazioni. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e successive modificazioni.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 11 – Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domanda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 12 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a 3.098,74 euro (Art. 22, c. 3 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114).

Art. 13 – Esalazioni di merci

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante la conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 14 - Requisiti dei locali di vendita

1. Disciplinato dalle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 15 – Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. Disciplinato dalle leggi e disposizioni vigenti.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 17 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 18 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 19 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) nel trimestre gennaio - marzo | dalle ore 8,00 alle ore 19,00 |
| b) nel trimestre aprile - giugno | dalle ore 8,00 alle ore 19,00 |
| c) nel trimestre luglio - settembre | dalle ore 8,00 alle ore 19,00 |
| d) nel trimestre ottobre - dicembre | dalle ore 8,00 alle ore 19,00 |

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 20 - Altri divieti.

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;

c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;

e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;

f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

i) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini;

l) è proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di automezzi di qualsiasi genere. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico le riparazioni di automezzi di qualsiasi genere, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 21 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni nonché i beni durevoli non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 22 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 23 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 24 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 25 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 26 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. L'utilizzo dei giochi (altalene, scivoli ecc.....), è consentito esclusivamente ai ragazzi/e fino a 12 anni di età.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 27 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 28 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagiarne il funzionamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 29 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00**euro.

Art. 30 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

2. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 31 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio comunale e del regolamento comunale sugli impianti pubblici di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 32 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 33 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 34 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescrivarsi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 35 - Rimozione del ghiaccio.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 36 - Dell'annaffiamento.

1. Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 37 - Fonti normative.

1. La circolazione stradale è compiutamente disciplinata:
 - a) dal nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
 - b) dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Art. 38 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 39 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 40 - Divieti di passaggio.

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
 - b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
 - c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
 - d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 41 - Transito delle carovane di nomadi.

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 42 - Sosta dei nomadi e roulotte.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.
2. In assenza di questi, il sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. È vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 43 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00 a 500,00** euro.

Art. 44 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 45 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 46 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 47 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore, ai quali saranno addebitate le spese per il mantenimento.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;

d) far vagare cani non muniti di museruola (solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

e) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie di animali;

f) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera e);

g) introdurre nel territorio comunale pelli e pellicce di cane e gatto della specie di cui alla lettera e), per qualsiasi finalità ed utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

7. I cani di qualunque razza o taglia, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

8. I cani non potranno essere abbandonati per i bisogni fisiologici per le vie cittadine, è obbligo del proprietario portare con sé paletta e sacchetto per mantenere pulito il suolo pubblico.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 48 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 49 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incommode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 50 - Autorizzazione.

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incommoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 51 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

1. Il sindaco, con ordinanza, può vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 52 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
 - a) produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - b) tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500,00** euro.

Art. 53 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **50,00** a **500** euro.

Art. 54- Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore **0,00** alle ore **0,00**
2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da aeuro.

Art. 55 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.

CAPO IX DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 56 – Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia.

Art. 57 – Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 58 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

3. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 59 – Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 60 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette al pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della Strada.

4. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

Art. 61 – Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza del marciapiedi sottostante ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiedi sottostante.

3. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 62 – Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle nuove concessioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 63 – Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 64 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale e parere della Commissione comunale locale di pubblico spettacolo.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici da parte dei componenti organi comunali.

Art. 65 – Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve, e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 66 – Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 67 – Collocamento di condutture

1. Il collocamento e le riparazioni di condutture dell'energia e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio di aree pubbliche.

2. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

3. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro, gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti, a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 68 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, movendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 69 – Processioni e manifestazioni

1. Le processioni altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel comune.

CAPO XI NORME FINALI E SANZIONI

Art. 70 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 71 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 72 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 73 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 74 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 75 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **50,00** ad un massimo di € **500,00**.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 76 – Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia si dovranno comunque osservare le norme della legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate presso gli uffici comunali o presso altro deposito ed il relativo verbale trasmesso all'autorità competente.

Art. 77 – Sospensione della licenza

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 78 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....